

L'intervento

Regolamento Ue 2020/2174: una stretta sulle esportazioni dei rifiuti plastici

di Franco Lenarduzzi

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente,

Energia e Sviluppo Sostenibile

Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati

Gestione Autorizzazioni Rifiuti Transfrontalieri

ABSTRACT

Da gennaio 2021 è in vigore il nuovo Regolamento comunitario che aggiorna la gestione del traffico transfrontaliero dei rifiuti plastici. La Commissione Europea ha emanato nuove regole e specifiche per le esportazioni e le importazioni da e verso l'Unione Europea con l'introduzione di nuovi codici e modifica della "lista verde" e dell'Allegato VII. Dal nuovo codice EU 3011 al concetto di "quasi privi di contaminazione". Risolve l'incertezza sul procedimento da adottare nelle autorizzazioni: quando si può applicare la "lista verde" e quando è invece necessaria una procedura di Notifica? Analisi delle nuove norme e procedure per una corretta gestione transfrontaliera dei rifiuti plastici anche alla luce di un caso concreto.

1. Premessa

Nella sottostante tabella 1, tratta dal rapporto generale dell'Ispra (Figura 2.4.2), sono riportati i dati relativi all'anno 2018 sull'esportazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi suddivisi per regioni. Nelle considerazioni generali riguardanti i quantitativi numerici si deve tenere in opportuna considerazione l'entità territoriale di riferimento.

Per esempio, l'incidenza del quantitativo numerico assoluto di non pericolosi esportato da una regione con popolazione numerosa deve essere considerato in modo diverso rispetto ad una regione non troppo popolata. E su questo una riflessione generale sul tema del trattamento e della localizzazione delle potenzialità impiantistiche andrebbe sicuramente effettuata a livello di pianificazione.

Rispetto ai numeri generali, nello specifico spicca (figura 1) il quantitativo maggiormente esportato pari al 54,4% rispetto al totale dei rifiuti non pericolosi (1,2 milioni di tonnellate) il capitolo 19 "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti"; in particolare, sempre da fonte Ispra (Figura 2.4.3.), tale quantitativo è di circa 420 mila tonnellate di "plastica e gomma" (codice 191204). La destinazione dei quali riguarda sia Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione di Basilea o comunque di area Ocse, sia Paesi extra Ocse.

2. Il nuovo regolamento 2020/2174

Il Regolamento (CE) n. 1013/2006 riguardante le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in base al proprio articolo 58, conferisce alla Commissione Europea il potere di emanare regolamenti atti ad adeguare gli allegati ivi contenuti che le Decisioni della Convenzione di Basilea e l'Ocse hanno intrapreso di aggiornare secondo le sopravvenute necessità determinate dalle condizioni di progresso scientifico e tecnico.

In base a quanto esposto, con l'emanazione del Regolamento delegato UE 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020, sono stati modificati gli allegati I C, III, III A, IV, V, VII e VIII del Regolamento Comunitario UE 1013/2006.

Il nuovo Regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE L433 del 22/12/2020, applicato dal 1 gennaio, è in vigore dall'11 gennaio 2021.

Di fatto la modifica essenziale riguarda il traffico transfrontaliero dei rifiuti di plastica non pericolosi che deve ormai adeguarsi alle nuove regole, cioè obbligo di assoggettamento alla procedura di notifica e alle autorizzazioni preventive scritte qualora destinati a/o provenienti da Paesi dove non si applica la decisione Ocse, di tutte le esportazioni e le importazioni di rifiuti di plastica pericolosi di cui alle voci AC300 e Y48 da o per l'Unione destinate a/o provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione Ocse.


In attesa che la Commissione Eu invii le linee guida finalizzate a fare chiarezza sulle problematiche che possono sorgere relativamente alle spedizioni delle suddette nuove voci di rifiuti di plastica, che sono in predisposizione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare ha emanato una Circolare in data 24 dicembre 2020 a firma del Direttore Generale Laura D'Aprile, informando le Autorità competenti delle modifiche apportate dal nuovo Regolamento (UE) n. 2020/2174 pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tabella 1 – Rifiuti speciali esportati per Regione di provenienza (tonnellate), anno 2019

Regione	Non pericolosi	Pericolosi	Totale
Lombardia	619.494	583.222	1.202.716
Veneto	314.726	146.675	461.401
Emilia Romagna	154.903	151.232	306.135
Piemonte	129.711	127.130	256.841
Lazio	236.985	2.968	239.953
Friuli Venezia Giulia	221.190	16.472	237.662
Puglia	135.681	–	135.681
Toscana	49.318	80.535	129.853
Trentino Alto Adige	107.720	15.671	123.391
Campania	105.295	15.427	120.722
Sardegna	20.494	63.525	84.019
Abruzzo	49.762	5.099	54.861
Marche	30.239	8.908	39.147
Liguria	16.283	3.240	19.523
Umbria	11.267	7.324	18.591
Sicilia	17.069	228	17.297
Calabria	10.123	6.537	16.660
Valle d'Aosta	1.920	5.182	7.102
Basilicata	2.048	–	2.048
Molise	524	1.156	1.680
Totale	2.234.752	1.240.531	3.475.283

Figura 1 – Principali tipologie di rifiuti speciali non pericolosi esportati (tonnellate), anno 2018

Fonte: Ispra



EER 191204: plastica e gomma; EER 100102: ceneri leggere di carbone; EER 191201: carta e cartone; EER 191212: altri rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti; EER 191203: metalli non ferrosi; EER 160103: pneumatici fuori uso; EER 100210: scaglie di laminazione; EER 191210: rifiuti combustibili; EER 100105: rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi; EER 100316: schiumature; EER 191202: metalli ferrosi.

Relativamente ai Rifiuti in Plastica, sono stati infatti rispettivamente modificate secondo lo schema riportato:

Convenzione Basilea	Reg. 1013/2006			
Allegato i	Allegato i	Sostituzione paragrafo P.25		Concordata in Convenzione di Basilea
Allegato iii	Allegato iii	a) Sostituzione Titolo Elenco dei rifiuti soggetti agli Obblighi dell'articolo 18		Concordata in Convenzione di Basilea
		b) Riferimenti a Elenco A nell'Allegato IX della Convenzione = Riferimenti a Allegato IV Reg.		
		c) All'interno dell'Unione Europea non si usa B3011 (Basilea)	Nuova voce EU 3011	Specifiche nazionali o internazionali (cfr. la voce corrispondente AC300 nell'all. IV, parte II, e la voce corrispondente EU48 nell'all. IV, parte I): * quasi privi di contaminazione ** quasi esclusivamente
Allegato iiiia	Allegato iiiia	Nuove formulazioni: (Miscele di Rifiuti plastica) a) P.to 3) soppresse lettere <i>d) e) f)</i> b) aggiunto P.to 4 lettere <i>a) b) c)</i>	EU 3011	Le miscele nell'allegato si ricomprendono ai soli fini della spedizione entro Unione
Allegato iv	Allegato iv	d) Sostituzione Titolo Elenco dei rifiuti soggetti a procedura di Notifica Nuove voci: e) Rifiuti in Plastica Pericolosi Non si applica la voce A 3210; f) Non si applica Y48	Si applica AC 300 Si applica EU48	Inserita dopo voce AC 270 Rifiuti in plastica, comprese miscele contenente contaminanti (o con All. I o All. III) – Comprende Voce EU3011 Assoggettati a NOTIFICA Concordata decisione Ocse
Allegato viii	Allegato v	Nuova voce Rifiuti in Plastica Pericolosi	A 3210	Concordata in Convenzione di Basilea
Allegato v	Allegato v	Soppressa la voce Rifiuti in Plastica Pericolosi	B 3010	Concordata in Convenzione di Basilea Per importazione ed esportazione tra UE e Paesi Terzi
Allegato ix	Allegato v	Nuova voce Rifiuti in Plastica non Pericolosi	B3011	Vietate esportazioni in Paesi ai quali non si applica decisione non Ocse
Allegato ii	Allegato v	Nuova voce categoria di Rifiuti che richiedono un esame particolare	Y 48	Concordata in Convenzione di Basilea Per importazione ed esportazione tra UE e Paesi Terzi
Allegato vii	Allegato vii	Nuova Voce Fa riferimento a nuova voce per i rifiuti in plastica figurante nell'elenco verde in caso di Spedizione tra ed entro gli Stati membri	Casella 10	vii) Altro (precisare)
Allegato viii	Allegato viii	Nuove Linee Guida		Concordate in Convenzione di Basilea

Nell'Allegato VIII la voce riguardante i rifiuti in plastica pericolosi A 32 10 (*Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all'allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all'allegato III (cfr. la relativa voce B3011 nella lista B di questa parte, e la voce EU48 nella lista A della parte 3)*); nell'allegato II la voce Y48 (*categoria di Rifiuti che richiedono un esame particolare*) e nell'Allegato IX la voce B 30 11.

Di conseguenza l'Unione Europea, in qualità di parte di adesione alla convenzione di Basilea, ha modificato gli allegati del Regolamento (CE) n. 1013/2006 pertinenti alle indicazioni sovraordinate.

Il nuovo Regolamento UE 2020/2174 tiene altresì conto del fatto che in seno all'Ocse non è stato raggiunto un accordo per integrare le appendici della Decisione riguardante le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relativi ai rifiuti di plastica non pericolosi con espresso riferimento alla voce B 30 11 e alla categoria di rifiuti che richiede un esame speciale Y48 – (*rifiuti in plastica comprese le miscele di tali rifiuti con eccezioni*).

Le modifiche normative quindi identificano nei soli rifiuti di plastica di cui alle voci AC300 e Y48, destinate a/o provenienti da paesi terzi ai quali si applica la decisione Ocse, l'obbligo per gli stessi di essere sottoposti alla procedura di notifica e/o alle autorizzazioni preventive scritte.

Attualmente, siamo a conoscenza che le spedizioni all'interno dei Paesi Ocse possono continuarsi a compiere in conformità dell'elenco, per mezzo del documento di trasporto facente riferimento all'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1013/2006. Questo significa che i rifiuti spediti sono considerati Green List e classificati con il codice EU 30 11, Allegato III del succitato Regolamento e possono viaggiare in forma cosiddetta "semplificata".

Ricordiamo che il traffico di rifiuti non pericolosi in "lista verde" deve comunque soddisfare le condizioni e stabilite dalla procedura di cui all'articolo 18 del Reg. 1013/2006 "Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni" di cui al capo II "Obblighi generali di informazione".

Quindi oltre ad essere accompagnato dal documento di trasporto determinato dal documento contenuto nell'allegato VII, firmato dal soggetto che organizza la spedizione prima che la spedizione abbia inizio e dall'impianto di destino una volta ricevuto il carico, deve avere in parte sostanziale come espressamente stabilito dal comma 2, il contratto tra il soggetto che organizza la spedizione ed il destinatario.

3. Il nuovo codice Eu 3011 e la definizione del "quasi privi di contaminazione"

Vi è una considerazione *a latere*. Stante che le opinioni sull'attribuzione del codice ad un rifiuto non possono essere lasciate né all'inventiva né alle considerazioni di mediazione tra le parti ma riguardano, per norma espressa, la competenza e l'attribuzione a carico del produttore, vige la necessità da parte del soggetto in questione di doversi regolare al fine di garantirne la corretta definizione.

Ciò significa che il produttore deve dotarsi di un processo di analisi, in ottemperanza alle norme tecniche, per identificare la qualifica esatta del rifiuto.

Detto questo, pur considerando che lo specifico codice identificato con la dicitura EU 3011 (introdotto dal Regolamento delegato UE 2020/2174 all'Allegato I al punto 2, lettera *c*) che sostituisce la lettera *g*) della parte I dell'allegato III del Reg. Regolamento (CE) n. 1013/2006) nella descrizione riporta la definizione del "quasi privi di contaminazione" (1), non ci si può nascondere che, pur non esprimendo percentuali di tolleranza numerica o specifiche più spinte, vi sia chiaro l'intento del legislatore europeo a indurre il produttore a predisporre il rifiuto da esportare secondo la massima "purezza" in aderenza al codice identificato. Risulta difficile una puntuale codifica del concetto di massima "purezza".

La ratio del Regolamento riporta il temine in un contesto doverosamente generale che pone rimando alle specifiche di settore nazionali/internazionali.

Giustamente si deve considerare che ogni specifica valutazione in tal senso, oltre a trovare riferimento in normative tecniche, è anche legata alle migliori tecnologie proprie e peculiari di ogni impianto di conferimento, quindi alle stesse autorizzazioni e ad eventuali prescrizioni agli stessi.

Se mi si consente un paragone banale, che serve a me stesso per meglio comprendere lo spirito della norma, un vasetto di yogurt svuotato dal contenuto che va buttato nella plastica differenziata potrebbe avere del residuo organico molto consistente o poco

consistente. Nelle parole "quasi privo" credo vi sia l'indicazione riguardo l'opportunità di sottoporre il contenitore a un'operazione, magari di risciacquo, che consentirebbe di raggiungere le indicazioni della norma.

Paesi extra Ocse: obbligo di notifica

Tenuto conto che i rifiuti afferenti al codice EU 3011, che di fatto coincidono con i CER 191204 – plastica e gomma – (della più ampia categoria 191200 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti), sono già derivati da lavorazione in quanto prodotti da impianti, occorre evidenziare la necessità di aver già rimosso dagli stessi le parti residuali di altri componenti di rifiuto.

In ogni caso, qualora i rifiuti venissero destinati a Paesi extra Ocse, l'utilizzo del codice EU3011, non è più possibile seguendo la forma "semplificata" utilizzando quindi il documento di viaggio di cui all'allegato VII.

In sostanza per le spedizioni di rifiuti (Allegato III o IIIA) verso Paesi non Ocse e per i quali l'esportazione non è vietata, si applica la procedura di controllo comunicata alla Commissione Europea.

Tenuto conto che da quando in Cina le esportazioni di queste tipologie di rifiuti sono vietate, molti imprenditori si sono spostati a trattare rifiuti in altri Paesi: Laos, Vietnam, Thailandia, Malesia, ecc. e, dal 1° gennaio 2021, la Turchia non accetta più miscele polimeriche di rifiuti di plastica o qualsiasi plastica prodotta a seguito del trattamento meccanico dei rifiuti (codice CER 191204).

Alcuni di questi non ha risposto alla richiesta scritta della Commissione in merito a quale procedura di controllo i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione e ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 e del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, la procedura applicabile in tali casi è la notifica e l'autorizzazione preventiva scritta come descritto all'articolo 35 di tale regolamento.

Pertanto, i rifiuti in questione non possono essere spediti accompagnati dall'Allegato VII, in base all'applicazione della procedura di cui all'articolo 18 del Reg. 1013/2006 "Rifiuti che devono essere accompagnati da determinate informazioni" di cui al capo II "Obblighi generali di informazione" ma si dovrà provvedere all'esportazione o all'importazione solo attraverso l'applicazione della procedura di notifica, di cui al Capo 1 Notifica e autorizzazione scritte, all'articolo 4 "Notifica".

Violazioni

In violazione di tale norma la spedizione dei rifiuti è da considerarsi come spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2 (35a, b) del Regolamento (CE) n. 1013/2006, ripreso all'articolo 259 del Dlgs 152/2006 – "Traffico illecito di rifiuti".

In conseguenza di questo, oltre alla dovuta segnalazione all'Autorità Giudiziaria per le conseguenti competenze, le Autorità Competenti devono attivare le procedure per le operazioni di ripresa e reimpatrio dei carichi di rifiuti. Tali aspetti dovranno essere messi in atto dal notificatore de Facto, ovvero di colui che ha organizzato la spedizione in conformità all'articolo 24 del regolamento menzionato.

(1) g) per i rifiuti spediti all'interno dell'Unione, la voce B3011 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente: EU3011 Rifiuti di plastica (cfr. la voce corrispondente AC300 nell'allegato IV, parte II, e la voce corrispondente EU48 nell'allegato IV, parte I): I rifiuti di plastica elencati di seguito, purché quasi privi di contaminazione e di altri tipi di rifiuti (*): *(omissis)*

Le Autorità competenti del Paese di spedizione devono vigilare e garantire, sempre ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006, che i rifiuti in questione siano riportati nel paese di origine del traffico e messi a disposizione delle Autorità per eventuali controlli a seguito dei quali, previo nulla osta, potranno essere avviati a recupero/smaltimento in impianto idoneo e compatibile.

Dal punto di vista più pratico, per favorire l'operazione di rimpatrio e la riduzione dei tempi e dei costi, si può agire utilizzando la procedura di accordo tra i Paesi che hanno bloccato il traffico e il Paese di spedizione. Quindi accompagnando il rientro della spedizione con il documento di trasporto che attiene la Notifica, cioè l'allegato IB in numero necessario a coprire tutti i carichi. Tale modulo, opportunamente compilato timbrato e firmato del Regolamento (CE) n. 1013/2006, deve essere emesso in copia unica e vergine dall'Autorità competente del Paese di spedizione.

Un caso specifico

L'Ispettorato dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale della Repubblica di Slovenia, quale Autorità competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulla spedizione di rifiuti (di seguito: Regolamento (CE) n. 1013/2006), ha informato in merito ad una spedizione illegale di rifiuti riscontrata a seguito di un controllo effettuato nel porto di Koper. La spedizione di rifiuti organizzata da un impianto con sede operativa in regione Friuli Venezia Giulia aveva come Paese di destinazione il Laos, per operazioni di recupero R3.

Secondo la documentazione di accompagnamento allegata alla segnalazione pervenuta dall'Autorità slovena, la spedizione ille-

gale consisteva in otto contenitori di sacchetti di polipropilene per rifiuti – Big bag in PP per un importo di 158,79 tonnellate (EWC: 19 12 04). Come si è potuto evincere dalla documentazione fornita, i rifiuti sono stati spediti in Green List con Allegato VII e classificati in origine con il codice EU3011, Allegato III del Regolamento (CE).

Nel caso di specie i rifiuti spediti non potevano essere elencati con il codice EU3011, in quanto tale codice può essere utilizzato solo per nel caso di rifiuti movimentati all'interno dell'Unione Europea.

Infatti, secondo le modifiche introdotte dal Regolamento delegato UE 2020/2174 della Commissione del 19 ottobre 2020 per le spedizioni di rifiuti (Allegato III o IIIA) verso Paesi non Ocse e per i quali l'esportazione non è vietata, si applica la procedura di controllo comunicata alla Commissione Europea.

Poiché il Laos, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del Regolamento (CE) e del Regolamento (CE) n. 1418/2007, non ha risposto ad una richiesta scritta della Commissione in merito a quale procedura di controllo i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione, la procedura applicabile in tale caso è la notifica e l'autorizzazione preventiva scritta come descritto all'articolo 35 del Regolamento medesimo.

Pertanto, i rifiuti in questione non potevano essere spediti accompagnati dall'Allegato VII, ma dovevano essere assoggettati alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta e, per tali ragioni, la spedizione dei rifiuti in questione è stata considerata come spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2 (35a, b) del Regolamento (CE).